



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

I.T.I.S. Enea Mattei - Via Tirano, 53 - 23100 Sondrio

Tel: 0342 214513 Fax: 0342 517056 - 0342 200254

email: ufficio segreteria: [sotf010001@istruzione.it](mailto:sotf010001@istruzione.it) - [segreteria@itismatteiso.it](mailto:segreteria@itismatteiso.it)

email: dirigente scolastico: [preside@itismatteiso.it](mailto:preside@itismatteiso.it)

# REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

ULTIMA MODIFICA 20 APRILE 2017

## PREMESSA

- Art. 1** *Il Consiglio d'Istituto, insieme con il Collegio dei Docenti, deve operare in modo da garantire agli alunni un'offerta formativa nelle migliori condizioni ambientali ed educative.*
- Art. 2** *Il Consiglio d'Istituto, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consente la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi ad altre scuole e ad altre agenzie della comunità, concretizzando un legame sinergico con tutti gli enti (produttivi, amministrativi, di servizi...) e le associazioni presenti sul territorio.*

## CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI

### Responsabilità

Le responsabilità del personale della scuola si configurano in quattro tipi:

- 1) **responsabilità penale** *quando la trasgressione dei doveri d'ufficio assume carattere di violazione dell'ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato; ciò comporta intervento dello Stato nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale penale per l'inflizione della pena.*
- 2) **responsabilità civile** *quando dalla trasgressione deriva per l'ente pubblico o per terzi un danno patrimoniale; la sanzione di essa consiste nell'obbligo di risarcire il danno, sempre che sussista dolo o colpa.*
- 3) **responsabilità disciplinare** *allorché le trasgressioni siano relative agli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego.*
- 4) **responsabilità contabile** *relativa a coloro che maneggiano il pubblico denaro o che siano consegnatari di beni e valori della Pubblica Amministrazione; in tal caso il giudizio è di competenza della Corte dei Conti.*

### Assicurazioni

Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa INAIL per gli infortuni connessi ad attività di laboratorio o che possono verificarsi durante le lezioni di Educazione Fisica.

Ogni anno il Consiglio d'Istituto propone una assicurazione integrativa per coprire gli infortuni di modesta entità, ed i rimanenti rischi, considerando le migliori condizioni proposte dalle varie Compagnie Assicuratrici e scegliendo la polizza più vantaggiosa per coprire anche i rischi connessi alla responsabilità civile ed ai danni che gli alunni possono subire durante il tragitto casa-scuola.

La famiglia, in caso di infortunio, deve sottoscrivere la denuncia che sarà inoltrata attraverso la scuola alla Compagnia Assicuratrice entro 3 giorni.

Particolare attenzione dovrà essere posta dagli interessati affinché la pratica non cada in prescrizione (12 mesi dalla data di denuncia).

### Norme generali

- Art. 3** *Il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali per l'espletamento dei servizi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in modo che siano coerenti alle esigenze di funzionamento della scuola, tenuto conto anche delle attività parascolastiche ed integrative deliberate dagli organi collegiali competenti.*

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

- Art. 4** *Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, individua le indicazioni generali per la formazione delle classi che deve essere realizzata nel rispetto di criteri pedagogico-didattici di equeterogeneità, sia dal punto di vista culturale sia della provenienza geografica degli alunni.*
- Art. 5** *Ogni classe costituisce un gruppo di lavoro sotto la direzione dei docenti.*
- Art. 6** *Ogni Consiglio di Classe fruisce di libertà per quanto riguarda le scelte dei metodi di lavoro che devono essere compatibili con la libertà d'insegnamento dei docenti e con le indicazioni delle linee guida ministeriali.*
- Art. 7** *Gli studenti sono liberi di manifestare il proprio pensiero verbalmente e per iscritto, purché ciò avvenga nei limiti consentiti dalla civile convivenza e nel rispetto della dignità delle varie componenti operanti nella scuola.*
- Art. 8** *Gli studenti sono liberi di diffondere pubblicazioni o periodici studenteschi e di apporli agli appositi albi, previa l'autorizzazione del Preside.*
- Art. 9** *L'allievo ha il dovere di frequentare tutte le lezioni, le esercitazioni, le attività didattiche e di partecipare alle visite aziendali organizzate dalla scuola.*
- Art. 10** *Gli allievi sono obbligati ad avere il libro di testo e il necessario materiale scolastico.*
- Art. 11** *È vietato a chiunque di fumare in tutti i locali dell'Istituto, nonché nelle pertinenze dell'Istituto.*

### **NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI**

#### **Entrata e uscita**

- Art. 12** *Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni; la loro entrata in aula è consentita cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.*
- Art. 13** *Gli alunni devono raggiungere i locali dove si svolgono le attività il più rapidamente possibile ma senza correre; in attesa o in assenza dell'insegnante devono evitare di fare schiamazzi e mantenere un comportamento corretto e responsabile.*
- Art. 14** *La vigilanza degli alunni, a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, è assicurata dagli insegnanti; durante il cambio dell'ora dal personale ausiliario. Al termine delle lezioni, gli alunni potranno uscire dalle aule sotto la vigilanza dell'insegnante solo dopo il suono della campanella.*
- Art. 15** *Durante l'entrata a scuola e durante l'uscita, nel percorrere corridoi e soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non sia di pregiudizio alla propria o all'altrui incolumità.*
- Art. 16** *Gli allievi devono essere presenti in aula prima dell'inizio delle lezioni. Sono tollerati unicamente ritardi dovuti a mezzi di trasporto pubblici. I ritardatari sono ammessi alle lezioni dall'insegnante della prima ora che annota sul registro elettronico l'ora di ingresso in aula. I ritardi di norma devono essere giustificati dai genitori il giorno successivo. Nel caso in cui i ritardi si manifestassero con una certa frequenza il coordinatore invierà una comunicazione scritta alla famiglia, invitando la stessa a collaborare con la scuola per il rispetto degli orari. (Si ricorda che assenze e ritardi immotivati concorrono alla determinazione del voto di condotta).*
- Art. 17** *Si concedono permessi di uscita prima della fine delle lezioni solo in via eccezionale e con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Si precisa che i permessi di uscita anticipata devono essere richiesti entro le ore nove, consegnando il libretto personale*

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

*ai collaboratori scolastici, e, per gli alunni minorenni, confermati telefonicamente, sempre entro le ore nove, dalla famiglia.*

- Art. 18** *L'intervallo, il cui orario e la cui durata sono stabilite all'inizio dell'anno secondo le esigenze dell'Istituto, non deve essere arbitrariamente prolungato; gli alunni, durante l'intervallo, sono tenuti a rimanere all'interno dell'Istituto per le gravi responsabilità che potrebbero derivare alla scuola; è assolutamente vietato, in questo spazio temporale, utilizzare veicoli a motore o biciclette per allontanarsi dall'Istituto. Gli allievi sono tenuti a rispettare e a lasciare puliti gli spazi occupati durante tale pausa. L'insegnante può ritenere assente chi non rientra in classe al termine dell'intervallo. Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati, nelle aule e nei laboratori, dai docenti della terza ora di lezione e, negli altri spazi dell'Istituto, dal personale ausiliario.*

### **Assenze**

- Art. 19** *L'allievo deve avere sempre con sé il libretto personale firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Esso dovrà essere esibito a richiesta dell'insegnante per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per eventuali comunicazioni scuola-famiglia.*
- Art. 20** *Il libretto deve essere mantenuto integro; non sono consentite abrasioni e cancellature, in particolare nella parte relativa ai dati anagrafici dell'alunno. In caso di smarrimento il duplicato sarà consegnato soltanto ai genitori (nel caso di alunni minorenni) o ai diretti interessati -se maggiorenni- dietro versamento della quota stabilita.*
- Art. 21** *Le assenze dei minorenni devono essere giustificate sull'apposito libretto dal genitore o da chi ne fa le veci e vistate dall'insegnante della prima ora del mattino o del pomeriggio. Gli alunni maggiorenni possono, con identica procedura, giustificarsi personalmente.*
- Art. 22** *L'alunno minorenne che si presenta a scuola sprovvisto di giustificazione sarà accettato in classe, il primo giorno, previa annotazione sul registro di classe; può essere tollerato al massimo il ritardo di un giorno; al terzo giorno, in caso di ulteriore inadempimento dell'allievo, sarà avvisata la famiglia.*
- Art. 23** *I genitori saranno informati, con comunicazione scritta, delle assenze dei figli - sia minorenni che maggiorenni - tutte le volte che il Consiglio di Classe lo ritenga necessario, in riferimento al numero delle assenze ed alla modalità delle stesse. (Assenze e ritardi immotivati concorrono alla determinazione del voto di condotta).*

### **Assemblee**

- Art. 24** *Gli studenti esercitano il diritto di assemblea nei tempi e nei modi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione (art 13 D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994) che sono di seguito riportati:*
- a) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
  - b) In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
  - c) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
  - d) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

- e) È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
- f) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- g) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di Istituto possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato; i docenti vigilano sulle classi secondo il proprio orario di servizio.
- h) I rappresentanti degli alunni sono tenuti ad elaborare un regolamento per lo svolgimento delle assemblee; tale regolamento sarà comunicato al Dirigente scolastico e verrà inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
- i) I rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare al preside, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto; in caso di presenza di esperti l'assemblea deve essere programmata con ampio anticipo in modo da consentire al Consiglio d'Istituto di autorizzarne la presenza.

**Art. 25** Per lo svolgimento di assemblee o per incontri fra allievi e docenti possono essere utilizzate aule disponibili all'interno dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e del Consiglio d'Istituto.

### **Visite guidate e viaggi di istruzione**

#### **Art. 26** Organismi decisionali e competenze

*L'intera gestione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva (C.M. 623/96, DPR 275/99 art. 14 comma 6, DPR 347/2000).*

- a) Il Consiglio d'Istituto predispone e approva il regolamento generale.
- b) Il Dirigente Scolastico, sulla scorta della deliberazione del Consiglio di Istituto, circa la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente medesimo, e del regolamento generale di cui sopra dispone l'effettuazione dei viaggi di istruzione, sulla base delle proposte presentate dai consigli di classe e sulla scorta della programmazione annuale dei viaggi di istruzione da parte del Collegio dei Docenti in relazione al POF.
- c) La Commissione viaggi di istruzione svolge una funzione di consulenza, preparazione dei programmi e degli itinerari, acquisizione della documentazione da adibire agli atti.

- d) Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare visite guidate in occasione di eventi di particolare importanza, quando non è possibile per motivi di urgenza o mancanza di tempo la convocazione dei Consigli di classe.

**Art. 27** Principi e criteri generali

- a) I viaggi di istruzione e le visite guidate sono lezioni a tutti gli effetti; pertanto deve essere prevista di norma la partecipazione di tutta la classe. Le assenze devono essere giustificate. In nessun caso può essere effettuato un viaggio cui non partecipano almeno 2/3 degli studenti componenti le singole classi coinvolte.
- b) I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere programmati dagli organi collegiali in piena sintonia e coerenza con gli obiettivi didattici, formativi e culturali previsti nel POF.
- c) I viaggi/visite sono deliberati nelle prime riunioni dei Consigli di Classe (preferibilmente entro il mese di novembre).
- d) L'organizzazione della visita guidata e del viaggio di istruzione deve essere gestita da un docente referente.
- e) Di norma è vietato effettuare viaggi/visite nell'ultimo mese di lezione; sono previste eccezioni nel caso di eventi di particolare rilevanza didattica che non possono essere anticipati.
- f) Deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore (con diritto all'indennità di missione) ogni 15 alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe.
- g) A tutela dell'incolumità dei partecipanti è necessario accordare la preferenza all'uso del treno.
- h) Nel caso di viaggio all'estero è necessario che almeno un docente si dichiari competente della lingua del Paese visitato o almeno della lingua inglese.
- i) Spetta al Consiglio di Istituto stabilire l'entità massima dell'importo da poter spendere per ciascun alunno, sentita la rappresentanza dei genitori e degli alunni. L'importo non può, comunque, essere tale da discriminare alcun alunno.
- l) Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione, per non creare disguidi nell'effettuazione delle lezioni, è per tutte le classi dell'istituto individuato dal Collegio dei Docenti, in un intervallo temporale ben definito e non deve coincidere con scrutini o altre attività programmate.
- m) La durata massima di ciascun viaggio sarà stabilita sempre dal Collegio dei Docenti tenendo conto dell'età degli studenti; in ogni caso tale durata non potrà superare i 5 giorni lavorativi. Il Collegio, altresì, determinerà il numero massimo di visite guidate attuabili da ciascuna classe.
- n) In Consiglio di Classe deve essere presentata la programmazione del viaggio che deve indicare:

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

- Le finalità didattiche del viaggio con relativi collegamenti alla programmazione didattica.
  - I responsabili del progetto.
  - Il numero degli allievi partecipanti.
  - Il costo preventivo presumibile per ciascun alunno.
- o) Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto delle famiglie, redatto su modello prestampato fornito dalla scuola, per i maggiorenni le famiglie dovranno sottoscrivere lo stesso modello per la presa d'atto. I consensi scritti delle famiglie e degli alunni maggiorenni dovranno essere raccolti dal docente organizzatore e consegnati in segreteria.
- p) All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale l'agenzia stessa garantisca:
- di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
  - di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
  - di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
- q) Tutte le spese dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, con la sola eccezione di quelle manifestazioni effettuate in rappresentanza dell'Istituto, gare sportive e concorsi vari, sono a carico degli alunni.
- r) Le famiglie devono essere informate, con ampio anticipo, sulla destinazione del viaggio e sull'entità della spesa complessiva da sostenere, ivi comprese le spese accessorie.

### **Art. 28 Vigilanza e sicurezza**

*Per le visite guidate e viaggi di istruzione di più giorni ci si deve riferire ad agenzie che garantiscano affidabilità, serietà e competenza. Il "pacchetto" offerto deve essere comprensivo di ogni spesa, compresi gli spostamenti dalle stazioni/aeroporti dei luoghi di partenza e di soggiorno.*

- a) Si favorirà l'avvicendamento degli accompagnatori, per evitare che un docente partecipi a più viaggi nel corso dello stesso anno scolastico (fanno eccezione le visite guidate).
- b) Il Dirigente scolastico nel conferire l'incarico di accompagnatore terrà conto della effettiva disponibilità dei docenti.
- c) L'incarico di accompagnare implica una prestazione di servizio a tutti gli effetti e l'obbligo ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, che limita tuttavia la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- d) La vigilanza deve essere esercitata a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. Al fine di evitare un affievolimento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti.

- e) A viaggio concluso, i docenti accompagnatori, relazioneranno per iscritto al Capo d'Istituto sull'andamento del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
- f) A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio; pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario n. 24999 Banca Popolare di Sondrio – Sede di Sondrio, dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato o da alunni maggiorenni.
- g) Nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione, come in tutte le attività organizzate dalla Scuola, è vietato il consumo di bevande alcoliche.

**Art. 29** Garanzie assicurative

*Gli studenti, per poter partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, devono essere coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile.*

**Norme di comportamento**

**Art. 30** *Gli alunni dell'Istituto sono equiparati, ai sensi del DPR 547/55 (art. 3) e del D. Lgs. 626/94 (art. 2), ai lavoratori subordinati; l'Istituto rappresenta il luogo di lavoro che si concretizza sia nello studio teorico sia nelle attività pratiche.*

**Art. 31** *In conseguenza delle leggi prima indicate, gli allievi sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti norme comportamentali:*

- a) All'inizio dell'ora di lezione segnalata dal suono della campanella gli alunni devono trovarsi nell'aula o nel laboratorio con tutto il materiale necessario all'attività da svolgere.
- b) Si può accedere ai laboratori, ai reparti di lavorazione ed in palestra solo in presenza dell'insegnante.
- c) In ciascuno degli ambienti citati al punto b) gli alunni potranno accedere solo se dotati di abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria o per l'altrui incolumità e che di volta in volta sarà stabilito dall'insegnante in relazione alla natura delle attività da svolgere.  
In palestra l'accesso è consentito solo a chi è munito di scarpe da ginnastica.
- d) Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento **particolarmente disciplinato e corretto durante le esercitazioni di laboratorio, soprattutto quando si lavora su macchine, attrezzature o con sostanze che possono essere di pregiudizio per la propria o per l'altrui incolumità**; nei laboratori, pertanto, gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite dai docenti e richiamate dagli appositi cartelli; dovranno obbligatoriamente indossare gli indumenti protettivi e **dovranno astenersi dal prendere iniziative di qualsiasi genere o, peggio ancora, fare scherzi ai compagni.**
- e) Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare macchine o attrezzature in assenza dei docenti; anche in presenza del docente l'uso delle macchine è consentito solo su esplicito invito e sotto la stretta sorveglianza del docente medesimo.
- f) La disciplina è affidata all'autocontrollo e al senso di responsabilità degli alunni, oltre che alla sorveglianza del personale docente e non docente.



## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

Tuttavia contravvenendo agli obblighi sopra riportati gli alunni sono soggetti, oltre ai provvedimenti disciplinari (che saranno particolarmente pesanti nel caso in cui si creano delle situazioni di rischio), anche alle contravvenzioni ed alle ammende che le leggi 81/08 e 106/09 prevedono.

- Art. 32** *Gli alunni sono tenuti a segnalare agli insegnanti eventuali incidenti subiti o causati durante le lezioni di educazione fisica, durante le attività di laboratorio e durante le normali ore di lezione, **anche se ritenuti di lieve entità.***
- Art. 33** *Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento ed un linguaggio corretto nei confronti di tutto il personale della scuola.  
In caso di trasgressione si ricorrerà dapprima ad interventi verbali, poi al provvedimento disciplinare sul registro di classe ed alla comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico e via lettera, quindi alla sospensione dalle lezioni.  
Gli episodi di particolare gravità saranno oggetto di tempestiva segnalazione al Preside per i provvedimenti del caso.*
- Art. 34** *Gli alunni, durante le ore di lezione, potranno uscire per recarsi ai servizi soltanto una volta, limitando le uscite ai casi di stretta necessità.*
- Art. 35** *L'utilizzo del locale destinato al ristoro è consentito soltanto al di fuori del normale orario delle lezioni.*
- Art. 36** *L'Istituto, e tutte le attrezzature in esso esistenti, sono beni che la comunità ha messo a disposizione degli studenti, pertanto tutti sono tenuti ad averne la massima cura e a conservarne l'efficienza.  
Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione.  
Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi, gruppi di alunni .....)*
- Art. 37** *L'utilizzo di dispositivi elettronici, con possibilità di collegamento in rete e non, è strettamente condizionato all'attività didattica. Tale uso può essere autorizzato solo dal docente presente, nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso docente.*
- Art. 38** *Agli alunni è vietato utilizzare dispositivi elettronici durante le ore di lezione, se non come stabilito nell'articolo 37. In classe il telefono cellulare deve essere tenuto spento. In tale intervallo temporale, i genitori, per motivi urgenti, possono mettersi in contatto con gli allievi attraverso la segreteria della scuola. Qualunque uso, fuori dall'autorizzazione di cui all'articolo 37, dei dispositivi elettronici durante le lezioni è sempre sanzionato.  
Particolare rigore sarà utilizzato nel caso in cui il dispositivo elettronico venga usato per fotografare o riprendere docenti o alunni a loro insaputa: in tal caso, oltre ad un inevitabile provvedimento disciplinare, si andrà incontro a sanzioni, sia di carattere amministrativo sia di natura penale, previste dalla legge per tali violazioni.*
- Art. 39** *Agli alunni non è consentito detenere o far uso di sostanze alcoliche o stupefacenti durante la loro presenza a scuola. In caso di trasgressione verranno assunti i necessari provvedimenti.*

### **Sanzioni disciplinari degli studenti**

In applicazione al DPR 24 giugno 1998, n. 249, "regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", il presente Regolamento d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti e dei rappresentanti degli studenti, è integrato come segue:

- Art. 40** *Con riferimento al comma 1 dell'art. 4 del citato DPR n. 249/98, sono individuati, nell'allegata tabella, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in*



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

<p><b>f)</b> Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con possibilità di escludere lo studente dallo scrutinio finale o dalla ammissione agli esami conclusivi del corso di studi.</p>	<p>In caso di recidiva, alla fattispecie di cui al comma e), o per atti di violenza grave, tali da determinare allarme a livello sociale.</p>	<p>Consiglio d'Istituto.</p>
--	---	------------------------------

**Art. 41** *Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del citato DPR n. 249/98, così come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, è istituito un organo di garanzia a livello d'Istituto composto da un docente, uno studente e un genitore; detto organo è presieduto dal Capo d'Istituto e dura in carica un anno scolastico.*

*La componente docenti è designata dal Consiglio di Istituto; la componente alunni è eletta dai rappresentanti di ciascuna classe e la componente dei genitori è eletta dai genitori. Per tutte le componenti è previsto un membro supplente individuato, come per i membri effettivi, rispettivamente da Consiglio di Istituto, rappresentanti di classe e genitori. Il Capo d'Istituto, in caso d'assenza o impedimento, sarà sostituito dal collaboratore vicario o, in assenza di quest'ultimo, da uno dei collaboratori, seguendo il criterio della maggiore anzianità di servizio.*

*L'organo per la validità delle deliberazioni deve essere perfetto, cioè deve essere composto da 4 membri: l'assenza o l'impedimento dei membri effettivi è surrogata dai membri supplenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.*

**Art. 42** *Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, per consentire agli studenti di giustificarsi.*

*Nei casi previsti dai punti a) e b) della precedente tabella, la contestazione degli addebiti può essere fatta in classe verbalmente, direttamente dal docente che ha rilevato la mancanza e che quindi è competente a irrogare il corrispondente provvedimento disciplinare.*

*Quando un docente ritiene che all'alunno debba essere inflitta una sanzione di cui al punto c) o d), deve annotare sul registro di classe la proposta per l'irrogazione di detta sanzione disciplinare e deve inviare l'alunno dal preside accompagnato da personale ausiliario. Il Dirigente Scolastico stabilirà, di volta in volta, le modalità di presentazione delle giustificazioni dell'alunno e valuterà l'opportunità di ascoltare le ragioni del docente interessato e quindi deciderà se infliggere la sanzione di cui al punto c) o convocare il Consiglio di classe.*

*Per la mancanza di particolare gravità, il docente che registra l'accaduto, o che viene a conoscenza del fatto, potrà chiedere al Dirigente Scolastico, direttamente la convocazione del Consiglio di classe.*

**Art. 43** *Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) è ammesso ricorso, da parte degli studenti e dei loro genitori, entro 15 giorni a partire dalla data del provvedimento o dalla data alla quale ne sono venuti a conoscenza, all'apposito organo di garanzia interno dell'Istituto previsto all'art. 40.*

*Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere esaurienti motivazioni.*

*L'organo si riunisce entro dieci giorni, esamina i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo.*

*L'organo di garanzia è competente anche a decidere, su richiesta degli studenti, su conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.*

*La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello statuto degli studenti, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è attribuita al Dirigente regionale, che decide su parere vincolante di un organo di garanzia regionale.*

*Il termine per il reclamo a tale organo è di 15 giorni a partire dalla data della comunicazione della decisione dell'organo di garanzia a livello d'Istituto.*

## **NORME RIGUARDANTI I DOCENTI**

### **Adempimenti amministrativi**

- Art. 44** *I docenti devono compilare il registro elettronico con regolarità, rispettando il regolamento sul registro elettronico appositamente predisposto.*
- Art. 45** *I compiti in classe devono essere corretti in tempo ragionevole per consentire il controllo dell'apprendimento; sono consegnati agli alunni per essere visionati dalle famiglie e firmati dai genitori. Una volta raccolti saranno consegnati in presidenza per essere archiviati.*
- Art. 46** *I registri dei verbali dovranno essere compilati a scuola e firmati dal segretario di turno, letti e sottoscritti dal coordinatore e consegnati in segreteria entro dieci giorni dalla data di effettuazione del consiglio di classe.*
- Art. 47** *I docenti sono tenuti a visionare quotidianamente le comunicazioni inviate tramite posta elettronica.*
- Art. 48** *L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'Istituto scolastico, in cui il docente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.  
Per garantire l'organizzazione del servizio, nel tempo di attesa dello scarico del certificato telematico di malattia, è doverosa da parte del personale la comunicazione circa la presumibile durata dell'assenza.*
- Art. 49** *Ai docenti, secondo la normativa vigente, non è consentito fumare in classe, nei corridoi, in sala insegnanti, negli altri locali e nelle pertinenze dell'Istituto e non è altresì consentito l'uso del cellulare durante le ore di lezione.*

### **Doveri dei docenti connessi alla vigilanza degli studenti**

- Art. 50** *I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni (art. 42 comma 5 del Contratto Collettivo di Lavoro comparto "scuola").*
- Art. 51** *I docenti sono tenuti ad esplicitare la loro offerta formativa presentando agli alunni il piano di lavoro per l'anno in corso e indicando i criteri di valutazione.*
- Art. 52** *I docenti consentiranno agli studenti di manifestare liberamente il proprio pensiero verbalmente e per iscritto, purché ciò avvenga nei limiti consentiti dalla civile convivenza e nel rispetto della dignità delle varie componenti operanti nella scuola.*
- Art. 53** *Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa i docenti cercheranno di evitare un eccessivo carico di lavoro.*
- Art. 54** *I casi di assenze frequenti o di scarso profitto saranno segnalati dai coordinatori direttamente al Dirigente Scolastico secondo modalità stabilite nei singoli consigli di classe.*
- Art. 55** *Nel raccomandare di limitare le uscite degli alunni ai casi di stretta necessità durante le ore di lezione, si stabilisce che possono recarsi ai servizi soltanto uno per volta.*
- Art. 56** *Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati, nelle aule e nei laboratori, dai docenti della terza ora di lezione e, negli altri spazi dell'Istituto, dal personale ausiliario.*

- Art. 57** *Gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono tenuti ad osservare ed a far osservare agli allievi le norme di sicurezza, adoperandosi, nel contempo, che tali norme vengano assunte dagli allievi come indispensabile valore culturale; inoltre, prima di far accedere gli alunni ai laboratori, sono tenuti ad illustrare agli stessi i rischi connessi alla particolare lavorazione o dovuti all'ambiente di lavoro ed a indicare gli atteggiamenti e gli accorgimenti idonei ad eliminare o a limitare al minimo detti rischi.*
- Art. 58** *I docenti si adopereranno per impedire che gli alunni possano accedere alle macchine o alle attrezzature senza il loro esplicito consenso.*
- Art. 59** *I docenti interessati segnaleranno immediatamente al Dirigente Scolastico, tramite l'Ufficio Tecnico, tutte le deficienze dei laboratori, dei macchinari, delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, che in qualsiasi misura possano generare situazioni di pericolo.*
- Art. 60** *I docenti interessati non rimuovono, non modificano, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo installati.*
- Art. 61** *I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, tramite la segreteria, eventuali incidenti subiti dagli alunni durante le ore di lezione **anche se ritenuti di lieve entità**; la segnalazione deve essere accompagnata da una breve relazione sulla dinamica dell'incidente.*
- Art. 62** *In caso d'infortunio gli alunni saranno trasportati al pronto soccorso, nei casi più gravi tramite autoambulanza, in quelli meno gravi (distorsioni, contusioni, piccoli traumi) con un taxi; saranno accompagnati dai docenti, quando per la formulazione della diagnosi è necessario descrivere ai sanitari la dinamica dell'incidente, dal personale ausiliario in tutti gli altri casi. In ogni caso l'assistenza agli infortunati, compatibilmente con gli obblighi di servizio, sarà assicurata dal personale ausiliario che si occuperà anche di riportare l'alunno a scuola.*
- Art. 63** *I docenti sono tenuti a controllare che gli alunni non arrechino danno alle attrezzature della scuola e a segnalare tempestivamente eventuali atti di vandalismo. Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione. Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi, gruppi di alunni....).*
- Art. 64** *I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di indisciplina degli alunni, soprattutto quando il comportamento dei medesimi abbia costretto l'insegnante a redigere una nota di biasimo sul registro di classe.*
- Art. 65** *Sarà compito del coordinatore controllare mensilmente il registro di classe, al fine di monitorare assenze e ritardi.*
- Art. 66** *I docenti sono tenuti a comunicare con i genitori degli studenti secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Il ricevimento dei genitori da parte degli insegnanti ha termine il 15 maggio.*

## **NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE AUSILIARIO**

### **Compiti**

**Art. 67** *I collaboratori scolastici svolgono le mansioni previste dall'art. 51 comma IV/1 del CCNL che prevedono essenzialmente compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico, collaborazione con i docenti, pulizia dei locali e degli spazi scoperti, piccola manutenzione dei beni immobili ed assistenza agli alunni portatori di handicap.*

## **NORME FINALI**

### **Proposte di modifica del Regolamento d'Istituto**

Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle componenti scolastiche sia dagli organi collegiali della scuola.

Dette proposte, sottoscritte da almeno un terzo dei membri di diritto degli organismi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse.

Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto.

### **Efficacia delle norme**

È priva di qualsiasi efficacia ogni norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di legge.